

Quando si può usufruire delle nuove ipotesi di tutela economica per assenza per malattia

Dipendenze, l'Inps paga le cure

La permanenza in comunità terapeutica equivale a ricovero

Pagina a cura
di **DANIELE CIRIOLI**

Paga l'Inps la permanenza in comunità terapeutica del lavoratore per curarsi la dipendenza da alcol, gioco d'azzardo, droga o altre nuove forme. Superando le precedenti restrizioni, infatti, l'Inps ha stabilito che la permanenza in tali strutture è assimilabile al ricovero ospedaliero, se è garantita l'assistenza sanitaria. Lo stesso vale per il day service ambulatoriale, il day surgery, le macro attività ambulatoriali complesse e le altre nuove prestazioni del servizio sanitario nazionale (Ssn). Lo ha chiarito nella circolare n. 65/2026 (si veda *ItaliaOggi* del 18 giugno 2026).

L'indennità di malattia. L'indennità di malattia è riservata ai lavoratori dipendenti se un evento morboso determina l'incapacità temporanea al lavoro. L'indennità spetta a tutti i lavoratori dipendenti, compresi apprendisti, nonché disoccupati e i lavoratori sospesi dal lavoro (per esempio in Cig), mentre non spetta, tra l'altro, a colf e badanti; impiegati dell'industria; quadri dell'industria e/o artigianato; dirigenti; portieri. Non ne hanno diritto i lavoratori autonomi. Ai parasubordinati è prevista una specifica disciplina.

I periodi di malattia. Sono indennizzabili i periodi di malattia che determinano, per il lavoratore ammalato, una temporanea incapacità al lavoro nella mansione specifica. Sono indennizzati, inoltre, anche i periodi di ricovero ordinario o in day hospital. Le prestazioni in regime di day hospital sono equiparate a giornate di ricovero. Attenzione: i periodi di malattia, di ricovero o di day hospital vanno devono essere sem-

pre correttamente attestati con uno o più certificati medici.

Le nuove ipotesi. Alla luce delle innovazioni del servizio sanitario nazionale (Ssn) con la previsione di modelli alternativi al ricovero tradizionale, l'Inps ha rivisto ed esteso la tutela economica di malattia a nuovi casi di assistenza sanitaria. Ecco le principali novità.

Prestazioni ambulatoriali. L'Inps ha equiparato al day hospital il day service ambulatoriale (Dsa); il day surgery; la macro attività ambulatoriale complessa (Mac); la bassa intensità chirurgica (Bic); il pacchetto ambulatoriale complesso (Pac); i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdt). Sono equiparate alle giornate di ricovero soltanto quelle nelle quali il lavoratore si reca presso la struttura per accertamenti programmati. Gli altri giorni possono essere riconosciuti come malattia se supportati da idonea certificazione medica attestante l'incapacità lavorativa.

Centri di salute mentale. Si tratta di strutture dedicate alla prevenzione, alla cura e riabilitazione dei disturbi psichici. In alcuni modelli organizzativi, i Csm possono prevedere attività diurne strutturate e, in casi specifici, ospitalità sulle 24 ore. Poiché tali modalità non sono uniformi sul territorio nazionale e non sempre si configurano come un vero e proprio ricovero, l'Inps ha stabilito che i giorni di effettiva presenza presso il Csm per trattamenti programmati sono assimilati ai cicli di cura ricorrenti e, quindi, indennizzabili come malattia. Inoltre, anche l'ospitalità notturna, se prevista e documentata come ricovero breve, è equi-

parata al ricovero ospedaliero.

Strutture sanitarie. Rientrano in questa categoria le strutture psichiatriche residenziali (alta, media, bassa intensità) e semiresidenziali (centri diurni) autorizzate o accreditate dal Ssn. Per l'equiparazione al ricovero ospedaliero, le strutture devono operare in regime autorizzato o accreditato e soddisfare i requisiti di legge. In mancanza di tali condizioni, o qualora il ricovero avvenga in strutture a prevalenza socio-educativa prive di cartella clinica, si applica la disciplina della malattia comune, previa idonea certificazione medica.

Strutture di osservazione. In molte strutture ospedaliere sono state istituite unità di supporto, quali l'osservazione breve intensiva (Obi) e la degenza breve (Db), annesse alle unità operative di pronto soccorso. Tali strutture sono destinate alla gestione dei pazienti che necessitano di un monitoraggio clinico, evitando il ricovero ordinario. L'Inps ha precisato che la permanenza presso il pronto soccorso o presso le citate unità hanno caratteristica del ricovero ospedaliero.

Comunità terapeutiche. Le comunità terapeutiche e le strutture accreditate rappresentano un presidio fondamentale per la cura e riabilitazione dalle dipendenze patologiche, comprese tossicodipendenze, abuso di alcol, gioco d'azzardo e nuove dipendenze. La permanenza nelle strutture che garantiscono assistenza sanitaria è assimilata al ricovero ospedaliero. Diversamente, la permanenza



Peso:86%

presso le comunità a prevalenza socio-educativa, in assenza di cartella clinica e di responsabilità sanitaria diretta, è equiparata alla malattia comune, previa certificazione medica attestante l'incapacità lavorativa.

Centri per disturbi nutrizione. I centri dedicati ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (Dna), pubblici o privati accreditati, sono un presidio essenziale per la presa in carico di pazienti con patologie complesse, che richiedono interventi multidisciplinari. Il periodo di permanenza in strutture con assistenza sanitaria, comprese le prestazioni in day service e in day hospital, è equiparato al ricovero ospedaliero. La permanenza in strutture prive di assistenza sanitaria e in quelle semi-residenziali, invece, è equiparata a malattia comune, previo certificato medico atte-

stante l'incapacità lavorativa.

La malattia: inizio e fine. Per la generalità dei lavoratori il diritto all'indennità decorre dal quarto giorno (i primi tre sono a carico dell'azienda, se previsto dal contratto, i cosiddetti giorni di carenza di malattia) e cessa con la fine della malattia (scadenza della prognosi). L'indennità spetta per tutti i giorni coperti da certificazione, con alcune eccezioni. Agli apprendisti si applica la stessa disciplina dei lavoratori del settore di appartenenza.

Quanto spetta. In via generale l'indennità è corrisposta nella misura del:

- 50% della retribuzione media giornaliera, dal quarto al ventesimo giorno;
- 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo giorno.

Le fasce di reperibilità. Per consentire i control-

li dell'effettiva temporanea incapacità lavorativa, il lavoratore è tenuto a rendersi reperibile al proprio domicilio in determinate fasce orarie, cosiddette di reperibilità, che sono dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per tutti i giorni riportati nella certificazione di malattia (compreso sabato, domenica e festivi). L'assenza alla visita di controllo, se non giustificata, comporta l'applicazione di sanzioni con il conseguente mancato indennizzo delle giornate di malattia per:

- massimo 10 giorni di calendario, dall'inizio dell'evento, in caso di prima assenza alla visita di controllo non giustificata;
- 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia, in caso di seconda assenza;
- totale indennità, dalla data della terza assenza alla visita di controllo non giu-

stificata.

Durante il periodo di prognosi, il lavoratore può cambiare indirizzo di reperibilità, ma deve darne comunicazione tempestiva al datore e all'Inps.

La malattia all'estero. Nel caso di malattia insorta in un paese Ue, si applica la legislazione del paese dove risiede il lavoratore, il quale deve presentare il certificato entro due giorni dal rilascio all'Inps e al proprio datore di lavoro. Nel caso di malattia insorta in paesi che non hanno convenzioni o accordi in materia con l'Italia o in paesi extraUe, la certificazione deve essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero.

Le nuove ipotesi

NUOVE PRESTAZIONI	TUTELA APPLICABILE (*)
Attività ambulatoriali	• Ricovero ospedaliero = Day service ambulatoriale (Dsa); Day surgery; Macro attività ambulatoriale complessa (Mac); Bassa intensità chirurgica (Bic); Pacchetto ambulatoriale complesso (Pac); • Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdt)
Centri salute mentale (Csm)	• Ricovero ospedaliero = ospitalità notturna, prevista come ricovero breve (è equiparata al day hospital) • Malattia comune = le giornate di effettiva presenza presso il Csm per trattamenti programmati (equiparati a cicli di cura)
Strutture psichiatriche	• Ricovero ospedaliero = ricoveri presso i servizi psichiatrici di diagnosi e cura (Spdc); permanenza residenziale in strutture psichiatriche sanitarie; ricoveri presso unità di riabilitazione intensiva/estensiva • Malattia comune = prestazioni semi-residenziali
Strutture di Pronto soccorso (Obi e Db)	• Ricovero ospedaliero = La permanenza presso il Pronto soccorso o presso le unità di supporto (Obi e Db)
Comunità terapeutiche	• Ricovero ospedaliero = Qualora la permanenza avvenga in strutture che garantiscono assistenza sanitaria
Centri per disturbi della nutrizione (Dna)	• Ricovero ospedaliero = prestazioni in day service e in day hospital; permanenza in residenziali intensiva sanitaria • Malattia comune = permanenze semi-residenziali o in strutture non sanitarie

(*) Rispetto delle fasce di reperibilità = NO in caso di "ricovero ospedaliero"; SÌ in caso di "malattia comune"



Peso: 86%